

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei dell'Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano (SA), alla Via Ponte Don Melillo, C.F./P.Iva 80018670655, d'ora in poi denominato Dipartimento, rappresentato dal Direttore prof.ssa Maria Josè Vaccaro nata a Roma il 20.08.1947,

E

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno, C.F./P.Iva 80019870650, rappresentato da Capaldo Alberico, nato a Trentola-Ducenta (CE) il 03.07.1930, residente per la carica in Via S. Alfonso Maria de' Liguori, 2 Salerno, sede dell'Ordine

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi il Dipartimento può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese ed Enti a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.96 e del relativo decreto attuativo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 25 soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta del Dipartimento, ai sensi dell'art.1 del decreto attuativo dell'art.18 della Legge 196 del 1997. Il Dipartimento autorizza il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno, a distaccare i soggetti presso gli studi professionali degli iscritti che ne facciano richiesta, previa comunicazione con l'indicazione dello studio ove il tirocinio si svolgerà;

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della Legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal Consiglio Provinciale o dal titolare dell'eventuale studio professionale di distacco.

Per ciascun tirocinante inserito nelle strutture di cui all'art. 1 in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, redatto e sottoscritto congiuntamente con l'Ordine secondo lo schema allegato, che specificherà:

- Il nome del tirocinante;
- Il tutore universitario e il responsabile dell'Ordine e/o studio professionale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture professionali presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi dell'copertura assicurativa.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento, con decorrenza dal primo o dal quindicesimo giorno del mese.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere al necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. n. 156/99, la copertura infortunistica dei tirocinanti è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, prevista dalle norme del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85.

I tirocinanti sono assicurati per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il Dipartimento si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

competenti per territorio in materia di ispezione copia della presente Convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento.

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno si impegna a far pervenire agli organismi locali delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale copia della presente Convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente al Dipartimento qualsiasi deviazione dal regolare svolgimento del progetto e/o incidente avvenuto al tirocinante.

Art. 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Dipartimento e per l'Ordine oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Ordine.

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una della parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e nel rispetto del decreto attuativo.

Art. 9

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla presente Convenzione si conviene che il Foro di Salerno avrà competenza esclusiva.

Salerno,.....

Il Direttore del Dipartimento

Il Responsabile Legale dell'Ordine